

## Richiesta pubblicazione notifica pubblico proclama

Cognome : *(dell'avvocato) – campo testo obbligatorio*

- Tribunale Ordinario
- Tar
- Consiglio di stato
- Corte d' Appello
- Corte di Cassazione

Nome : *(dell'avvocato) – campo testo obbligatorio*

Sezione *campo testo obbligatorio*

Regione *campo testo obbligatorio se selezionato Tar*

Comune *campo testo obbligatorio se selezionato Tribunale Ordinario  
oppure Corte D'Appello*

Titolo *campo obbligatorio*

Numero ruolo/anno *campo obbligatorio*

Telefono *(dell'avvocato) – campo testo obbligatorio*

Per la pubblicazione in: HOME: Sezione Pubblici Proclami

Eventuali Istruzioni aggiuntive: .....*non obbligatorio*

Studio Legale  
**Avv. Pietro Di Girolamo**  
Patrocinante in Cassazione  
Studio: via C.B. Cavour 4 - 80022 Giugliano (NA)  
Tel. 0818957260 - 0818950850 - 3392077006  
Pec: studiolegaledigirolamo@pec.it

---

**ECC.MO CONSIGLIO DI STATO**  
**IN SEZIONE GIURISDIZIONALE**  
**ROMA**

**ATTO DI APPELLO CAUTELARE**

Nell'interesse della Drs. **Giovanna Menna**, nata a Napoli il 27/05/1978 - c.f.: MNNGNN78E57F839N – e residente in Mugnano di Napoli, alla via IV Martiri 34, elett.te dom.ta in Giugliano (NA), alla via Cavour 4 presso lo studio dell'avv. Pietro Di Girolamo - c.f. DGRPTR61M12E054W - dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura conferita in calce al presente ricorso, fax n. 081 8950850, domicilio digitale **studiolegaledigirolamo@pec.it**;

“RICORRENTE”

**CONTRO**

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO** (c.f. 80185250588), in persona del Ministro pro tempore, con sede in Roma, al Viale Trastevere, 76/A (domicilio digitale: uffgabinetto@postacert.istruzione.it), rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Generale dello Stato (c.f. 80224030587), con sede in Roma, alla Via dei Portoghesi 12, domicilio digitale **ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it**;

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA** (c.f. 80039860632), in persona del dirigente legale rappr. pro tempore, con

sede in Napoli, alla via Ponte della Maddalena 55 (domicilio digitale drca@postacert.istruzione.it), rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Generale dello Stato (c.f. 80224030587), con sede in Roma, alla via dei Portoghesi 12, domicilio digitale: **ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it**;

“RESISTENTI”

**per l'annullamento e/o la riforma**

dell'ordinanza n. 2911/2024 del T.A.R. Lazio - Roma del 03/07/2024 - Sezione Terza bis - non notificata, resa nel giudizio contrassegnato da Rg. n. 6681/2024 ai fini dell'ammissione alle imminenti prove orali del concorso pubblico per titoli e prova scritta, per la classe di insegnamento A044 presso per la Regione Campania, al concorso nazionale straordinario di cui al dall'art. 3 comma 7 del D.M. 26 Ottobre 2023 n.205.

FATTO

Con ricorso proposto in data 03/06/2024 e depositato al TAR Lazio – Roma in data 17/06/2024, l'attuale appellante deduceva che, in possesso dei requisiti di legge, partecipava al concorso pubblico per titoli, prova scritta ed orale, per la classe di insegnamento A044 presso per la Regione Campania, concorso nazionale straordinario di cui al dall'art. 3 comma 7 del D.M. 26 Ottobre 2023 n.205. La prova scritta consisteva in n. 50 quesiti a risposta multipla in 100 minuti sulle materie di diretto all'accertamento delle competenze e delle conoscenze del candidato sulle discipline afferenti alla psicologia, pedagogia, metodologia, didattica e valutazione. Ciascun quesito consisteva in una domanda seguita da quattro risposte, delle quali solo una era da ritenersi esatta; l'ordine dei 50 quesiti era somministrato a ciascun candidato in modalità casuale. Erano previsti punti 2 per ogni risposta corretta, 0 per le domande senza risposta e 0 per ogni risposta errata.

La ricorrente ha sostenuto la prova scritta del citato concorso pubblico conseguendo punti 68, ovvero 2 punti per ogni quesito esatto, e veniva esclusa per non aver raggiunto il punteggio minimo di 70.

Giova sul punto precisare che al quesito n. 2, cui era attribuito un punteggio “0” era formulato nei seguenti termini:

MMSS - CAMPANIA  
CF: MNNGNN78E67F839N

## DOMANDA 2

In ambito didattico, quando si realizza l'effetto stereotipia nella formulazione di un giudizio valutativo da parte degli insegnanti?

a	Quando l'insegnante valuta gli studenti in base alle loro reali capacità.	X
b	Quando l'insegnante valuta gli studenti in base alla loro partecipazione in classe.	
* c	Quando l'insegnante valuta gli studenti in base a opinioni precostituite su genere, etnia o classe sociale.	
d	Quando l'insegnante valuta gli studenti in base alla loro popolarità fra i compagni.	

**Punteggio: 0,00**

Tale quesito era errato in radice, per le ragioni di cui appresso si dirà e per tale ragione la ricorrente forniva una risposta casuale non ricorrendo, in quelle somministrate dalla commissione al quesito, nessuna risposta esatta. Ritenendo errata la valutazione della prova scritta, la ricorrente adiva il T.A.R. Lazio Roma con ricorso contrassegnato con R.G. n. 6681/2024 dinanzi la sezione terza bis che, chiamata la causa alla camera di consiglio del 02/07/2024, con Ordinanza decisoria n. 2911/2024, datata 03/07/2024 non accoglieva la domanda cautelare.

L'Ordinanza appellata non è corretta e va riformata per i seguenti

### MOTIVI

**ERRORES IN GIUDICANDO - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO DEL BANDO DI CONCORSO – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI CERTEZZA TRASPARENZA, BUON ANDAMENTO DELLA P.A. – ECCESSO DI POTERE PER SVIAMENTO, INSUSSISTENZA DI PRESUPPOSTI, ILLOGICITÀ MANIFESTA.**

Con il presente motivo di gravame, parte appellante impugna l'ordinanza decisoria che ha respinto la misura cautelare richiesta nella parte in cui il TAR afferma che *“ritenuto che con riferimento ai quesiti contestati da parte ricorrente non si ravvisa, in base ad una indagine sommaria tipica della presente fase cautelare, la sussistenza in atti di un principio di prova in ordine alla erroneità dei quesiti complessivamente considerati, né una possibile manifesta irragionevolezza, illogicità e incongruità, che sole potrebbero giustificare un sindacato da parte di questo giudice, atteso che la risposta considerata giusta dalla Commissione di concorso appare come l'unica sicuramente corretta, costituendo invece le altre risposte dei c.d. “distrattori”, aventi dei meri margini di plausibilità e la cui funzione è proprio quella di “distrarre” dall'individuazione dell'unica risposta corretta onde verificare la solidità della preparazione del candidato; considerato che non risulta “prima facie” dimostrato che vi sarebbero state irregolarità invalidanti nello svolgimento della procedura de qua; Ritenuta la non irreparabilità del pregiudizio addotto trattandosi di un corso di formazione che potrà essere in ogni caso espletato anche successivamente”*.

**Quanto affermato non è corretto in punto di diritto.**

Va preliminarmente evidenziato che il TAR, a fondamento del rigetto della misura cautelare, in sintesi sostiene che *“non vi è sindacato del Giudice amministrativo sulla correttezza o meno delle risposte, la cui valutazione rientra nelle competenze degli organi amministrativi preposti e titolari della discrezionalità di decidere quale sia la risposta esatta ad un quiz formulato, sindacato che invece non è precluso all'autorità giudiziaria amministrativa quando sono configurabili veri e propri errori che integrano vizi di legittimità accertabili inequivocabilmente in base alle conoscenze del settore di riferimento”*.

Ciò posto, va evidenziato preliminarmente che “non si tratta di una partecipazione ad un corso di formazione - come erroneamente affermato

dal TAR - bensì della partecipazione ad un “concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno della scuola secondaria di primo e secondo grado, bandito con decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205”. A tale riguardo viene allegata la domanda di partecipazione al concorso della parte appellante, dove si evince che si tratta di un concorso per titoli ed esami a personale docente e non di un corso di formazione - abilitazione, come erroneamente sostenuto dal TAR.

A tale proposito, il Tar è stato indotto in errore dalla circostanza che la P.A., precedentemente al bando di reclutamento n. 205 ut supra, aveva emanato con DPCM 4 agosto 2023 un diverso provvedimento per l'attivazione dei corsi di abilitazione all'insegnamento, “i cosiddetti 30,60 CFU”; a cui parte appellante non ha mai partecipato; si suppone, pertanto, una erronea individuazione del provvedimento impugnato, da parte della magistratura di primo grado.

Parte ricorrente, censurava la procedura selettiva in quanto posta in violazione del regolamento concorsuale e dei principi di certezza, trasparenza e buon andamento della P.A.

Evidenziava in ricorso che, il regolamento concorsuale prevedeva che una sola fra le risposte assegnate a ciascun quesito era esatta e che in punto di diritto "ogni quesito a risposta multipla debba prevedere una sola “univocamente esatta”, per evitare una valutazione dei candidati in violazione del principio della par condicio desumibile dall'art. 97 Cost.” (Cons. Stato sez. III, sentenza 5 gennaio 2021 n. 158).

Ciò posto, le risposte al quesito n. 2 della prova scritta, per il quale la ricorrente ha dato una risposta casuale in quanto non intravedeva alcuna risposta corretta, come somministrate dalla Commissione sono errate in radice, ambigue, fuorvianti, non essendo esatte nessuna delle stesse al quesito.

Tanto risulta dalla circostanza che, scrutinando le fonti ( manuale di docimologia Pag. 28 – 29 allegate al ricorso in I grado) da cui la Commissione del concorso attinge la risposta ritenuta esatta, come sostenuto dallo stesso Ente nel riscontro all' istanza di accesso agli atti della candidata, si evince che, né la risposta c) ritenuta esatta dall'amministrazione, né le altre risposte somministrate al quesito n 2 sono relative all'effetto stereotipia ma, a ben vedere sarebbero da ravvisare al diverso effetto "alone" ( Manuale: Elementi di docimologia, valutazione continua ed esami, Roma 1973, pagg. 28 e 29 allegato al ricorso di primo grado); la suddetta opera ribadisce inequivocabilmente che vi sono due diversi effetti nella valutazione didattica, precisamente lettera A) effetto stereotipia e lettera B) effetto alone, confermando inequivocabilmente l'erroneità' della risposta al quesito 2.

Inoltre - diversamente da quanto ritenuto dal TAR - nel caso di specie, non ricorreva la discrezionalità della Pubblica Amministrazione, in quanto, qualora il TAR avesse scrutinato il quesito, con una verifica anche sommaria della documentazione allegata al ricorso, avrebbe rilevato la palese errata formulazione, la cui risposta era al di fuori di quelle fornite dalla commissione d'esame.

Si vuole infine, fare una ultima precisazione, la risposta ritenuta esatta nel quesito 2, e rinnegata dal MIM nella risposta all'accesso agli atti, risulterebbe più appropriata ad una diversa domanda, ovvero:

cos'è' uno stereotipo? Nella psicologia comune e nella communis opinio, giammai nel campo didattico ai fini della valutazione, questo vocabolo individua caratteristiche attribuite come tipiche da grandi masse di persone (Stallybrass) a gruppi sociali, etnici, religiosi e, chiunque conosca le due definizioni ben sa distinguerle e sospettare di essere in presenza di una risposta trabocchetto. Pertanto, sebbene per sola assonanza fonica stereotipo ed effetto stereotipia nel campo didattico siano somiglianti, ci si trova di fronte a due fenomeni totalmente diversi. Si suppone che tale definizione sia

stata erroneamente ravvisata nei test di cultura generale, non pedagogica, che sovente vengono utilizzati per le diverse prove selettive.

Con la conseguenza, che essendo errato in radice il quesito n. 2, non configurandosi fra le risposte nessuna che corrispondesse al quella esatta, lo stesso andava “neutralizzato” con l’attribuzione alla ricorrente di punti 2, con i quali la candidata avrebbe conseguito il punteggio di 70 e si sarebbe collocata tra gli idonei alla prova scritta del concorso ed ammessa alla prova orale.

Ciò nonostante, il TAR ha ritenuto esenti dai vizi dedotti l’operato dell’amministrazione resistente e, quindi, non meritevoli di un favorevole apprezzamento nel merito delle censure dedotte, affermando in buona sostanza che “la scelta di individuare, quale corretta, una determinata risposta integra modalità espansiva dell’esercizio della discrezionalità tecnica dell’Amministrazione e va ritenuta legittima, laddove non siano rilevabili emersioni inficianti della manifesta illogicità e/o errato apprezzamento di circostanze o elementi di fatto” ed omettendo di valutare la stessa ammissione di errore del MIM (Riscontro istanza autotutela protocollo n 76955 del 30/05/2024 - documento allegato).

Quindi, nel caso di specie, non viene contestato il potere discrezionale della Pubblica Amministrazione, bensì la legittimità del quesito posto ai candidati al concorso.

Il potere discrezionale della PA e’ venuto meno con la risposta pervenuta dal Ministero all’istanza in regime di autotutela della ricorrente, dove l’Ente ammette di avere abbinato una diversa definizione - risposta, quella dell’effetto alone ad un determinato quesito effetto stereotipia (vedasi riscontro della P.A. documento allegato).

A questo punto è d’obbligo domandarsi, se al quesito formulato non vi è la risposta fra quelle assegnate, quali sono le conseguenze giuridiche?

Codesto Ecc.mo Consiglio di Stato ha chiarito che “nelle prove concorsuali articolate su quesiti a risposta multipla, da svolgersi entro un ristretto arco

temporale, deve privilegiarsi la chiarezza del contenuto di ciascun quesito, che va formulato entro i limiti del programma di esame, secondo canoni di certezza e pronta comprensibilità” (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 09/11/2010, n. 7984). La giurisprudenza amministrativa altresì ha chiarito che “...l'ambiguità e la contraddittorietà della formulazione e delle risposte comportano comunque incertezze e perdite di tempo che, in termini concreti, possono finire per inficiare negativamente l'esito finale della prova stessa” (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, sez. IV, 28 ottobre 2011, n. 5051).

Ne consegue che la somministrazione di quesiti errati, ambigui, formulati in maniera contraddittoria o fuorviante viola il bando di concorso e falsa, viziandola irrimediabilmente, la valutazione della prova della ricorrente (sul punto T.A.R. Lazio - Sent. n. 5986/2008).

Anche la determinazione della Commissione esaminatrice di non sospendere la prova espungendo dalla stessa i quiz errati prima di proseguire nella fase di selezione è illegittima ed illogica in quanto posta in palese violazione del bando di concorso e delle regole di certezza e trasparenza.

A ciò deve essere aggiunta l'ulteriore difficoltà - non secondaria in una prova che sottopone chi la sostiene ad una carica di stress emotivo (seppur differenziata secondo le sensibilità di ciascun individuo) - originata dalla presenza (non divulgata dalla Commissione durante la prova) della domanda errata, la quale ha generato ulteriore incertezza tra i candidati (cfr. in termini T.A.R. per la Lombardia, sez. II staccata di Brescia, sentenza n. 1352/12).

Con la neutralizzazione del quesito n. 2 e l'attribuzione del punteggio di 2 (per ogni risposta esatta), la ricorrente avrebbe conseguito la sufficienza e si sarebbe certamente collocata tra gli ammessi alla prova orale, adesso preclusa.

Del che è evidente l'erroneità dell'Ordinanza appellata e l'illegittimità degli atti impugnati.

DOMANDA DI SOSPENSIONE CAUTELARE

Il ricorso per appello cautelare de quo è assistito dal necessario fumus. Il danno grave e irreparabile è in re ipsa atteso che in forza di un provvedimento palesemente illegittimo la ricorrente perderebbe la possibilità di entrare nel già difficile mondo del lavoro. Si chiede pertanto, in riforma dell'ordinanza decisoria impugnata, che venga ordinata l'ammissione con riserva della ricorrente alla prova orale e collocata in graduatoria in posizione utile con il punteggio ad essa spettante come richiesto in ricorso.

**RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE  
ALLA NOTIFICA DEL RICORSO ANCHE AI  
CONTROINTERESSATI**

Parte ricorrente ha omesso la notifica ad almeno uno dei controinteressati come previsto dall'art. 41 del C.p.a. Difatti allo stato del concorso, come comunicato dal Ministero dell'Istruzione e del Merito, non si configurano controinteressati fino all'approvazione della graduatoria finale del concorso in questione (vedasi il documento ministeriale di riscontro allegato al ricorso TAR in I grado della richiesta di accesso atti ai sensi della Legge 241/1990 - prot. 8771 del 03/06/2024). In ogni caso, qualora ritenuto, poiché il ricorso che precede potrebbe investire la posizione di soggetti vincitori del concorso pubblico che ci occupa, si chiede sin da ora che l'Ecc.mo Consiglio di Stato voglia autorizzare parte ricorrente a notificare per pubblici proclami il ricorso a tutti i potenziali controinteressati, ovvero tutti i soggetti potenziali vincitori del concorso utilmente inseriti nelle graduatorie finali di merito che sarebbero pregiudicati per effetto dell'accoglimento del presente ricorso.

P.Q.M.

Si conclude per l'accoglimento dell'appello cautelare ed in riforma dell'ordinanza gravata di:

- di ammettere, la ricorrente a sostenere "sotto riserva di legge" la successiva e imminente prova d'esame orale, posto che il protrarsi

dell'impedimento di prenderne parte - per effetto dell'esclusione nelle more della trattazione nel merito del ricorso precluderebbe la possibilità di approdare nelle graduatorie di merito regionali da cui essere attinti ai fini delle immissioni in ruolo (settembre 2024), precludendole di conseguire - in quanto risultati idonei a seguito delle prove concorsuali - l'immissione in ruolo e l'abilitazione all'insegnamento, da subito spendibile per la stipula del contratto a tempo indeterminato che avrà decorrenza giuridica a partire dall'avvento del nuovo anno scolastico (1 settembre 2024).

In ultimo, la concessione della invocata misura cautelare appare idonea a contemperare gli interessi in gioco in quanto, a fronte dei pregiudizi gravi e irreparabili che deriverebbero in ragione della mancata prosecuzione dell'iter concorsuale, nessun danno subirebbero le Amministrazioni resistenti e i candidati controinteressati, dal momento che, le prime, non dovrebbero sostenere esborsi di denaro in favore di parte ricorrente e, per i secondi, l'invocata ammissione risulterebbe "in sovrannumero", senza l'esclusione dei candidati già ammessi al corso.

### **ISTANZA ISTRUTTORIA FINALIZZATA ALLA NOMINA DI UN VERIFICATORE GIUDIZIALE**

Valuti L'Ecc.mo Consiglio di Stato ritenuta l'opportunità disporre, una verifica, ai sensi dell'art. 66 c.p.a., al fine di vagliare la correttezza e l'univocità delle risposte ritenute esatte dal Ministero, con riferimento ai su indicati quesiti in contestazione e alla luce delle criticità evidenziate.

Con vittoria di spese e competenze di lite con distrazione in favore dello scrivente difensore.

Ai sensi del D.P.R. n. 115/2002, si dichiara che il valore del presente ricorso amministrativo è indeterminabile e che il contributo unificato non è dovuto perché trattasi di appello cautelare.

**Si fa rilevare che sono in itinere le prove orali del predetto concorso pubblico pertanto si chiede con urgenza la sua trattazione**

Si offre in allegazione la presente produzione documentale

- 1) procura conferita al difensore;
- 2) Ordinanza TAR, R.G. 6681-2024 - Registro cautelari n. 2911-2024 gravata da appello cautelare;
- 3) Domanda di partecipazione al concorso pubblico della appellante cautelare ricorrente;
- 4) Riscontro della P.A. alla istanza in regime di autotutela della ricorrente.

Roma, data di notifica telematica

Avv. Pietro Di Girolamo



**ATTESTAZIONE DI CONFORMITA' DA VALERE  
ESCLUSIVAMENTE PER LE COPIE CARTACEE EVENTUALMENTE  
PRODOTTE**

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 22 CAD, attesta la conformità della presente copia cartacea (usata esclusivamente per le notifiche a mezzo posta e per il deposito di copia cortesia ai sensi del D.L. 31 agosto 2016 n.168).


Roma, data notifica telematica

Avv. Pietro Di Girolamo



Publicato il 12/07/2024

N. 02667 ~~2024~~ REG.PROV.CAU.  
N. 05665/2024 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

**Consiglio di Stato**

**in sede giurisdizionale (Sezione Settima)**

**Il Presidente**

ha pronunciato il presente

**DECRETO**

sul ricorso numero di registro generale 5665 del 2024, proposto da Giovanna Menna, rappresentato e difeso dall'avvocato Pietro Di Girolamo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ministero Dell'Istruzione e del Merito - Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, non costituiti in giudizio;

***per la riforma***

dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) n. 02911/2024, resa tra le parti, Si Chiede l'accoglimento dell'appello cautelare ed in riforma dell'ordinanza gravata di ammettere, la ricorrente a sostenere "sotto riserva di legge" la successiva e imminente prova d'esame orale già in itinere , posto che il protrarsi dell'impedimento di prenderne parte - per effetto dell'esclusione nelle more della trattazione nel merito del ricorso precluderebbe la possibilità di approdare nelle graduatorie di merito regionali da

cui essere attenti ai fini delle immissioni in ruolo (settembre 2024), precludendole di conseguire - in quanto risultati idonei a seguito delle prove concorsuali - l'immissione in ruolo e l'abilitazione all'insegnamento, da subito spendibile per la stipula del contratto a tempo indeterminato che avrà decorrenza giuridica a partire dall'avvento del nuovo anno scolastico (1 settembre 2024).

La concessione della invocata misura cautelare appare idonea a contemperare gli interessi in gioco in quanto, a fronte dei pregiudizi gravi e irreparabili che deriverebbero in ragione della mancata prosecuzione dell'iter concorsuale, nessun danno subirebbero le Amministrazioni resistenti e i candidati controinteressati, dal momento che, le prime, non dovrebbero sostenere esborsi di denaro in favore di parte ricorrente e, per i secondi, l'invocata ammissione risulterebbe "in sovrannumero", senza l'esclusione dei candidati già ammessi al corso.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Vista l'istanza di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami;

Considerato l'elevato numero dei destinatari della notifica e le oggettive difficoltà di procedere alla notifica nei modi ordinari;

Considerato che, in ogni caso, spetta al collegio verificare l'esatta formazione del contraddittorio, con particolare riguardo alla configurabilità, o meno, di controinteressati;

Ritenuto che la notifica potrà essere effettuata mediante pubblicazione nei siti web del Ministero appellato, nonché dell'Ufficio scolastico Regionale della Campania, per quindici giorni consecutivi, con decorso iniziale entro dieci giorni dalla comunicazione del presente decreto, dei seguenti atti:

ricorso di primo grado, decisione impugnata, atto di appello, presente decreto;

Considerato che la camera di consiglio per l'esame dell'appello cautelare sarà fissata in seguito alla produzione della prova dell'intervenuta notifica;

P.Q.M.

Accoglie l'istanza di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami, secondo le modalità indicate in motivazione.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma il giorno 11 luglio 2024.

**Il Presidente**  
**Marco Lipari**

**IL SEGRETARIO**

Studio Legale  
**Avv. Pietro Di Girolamo**  
Patrocinante in Cassazione  
Studio: via C.B. Cavour 4 - 80022 Giugliano (NA)  
Tel. 0818957260 - 0818950850 - 3392077006  
Pec: studiolegaledigirolamo@pec.it

---

**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE  
DEL LAZIO - ROMA**

**RICORSO CON ISTANZA CAUTELARE EX ART. 55 C.P.A. E CON  
ISTANZA EX ART. 41 C.P.A.**

Nell'interesse della Drs. **Giovanna Menna**, nata a Napoli il 27/05/1978 - c.f.: MNNGNN78E57F839N – e residente in Mugnano di Napoli, alla via IV Martiri 34, elett. te dom.ta in Giugliano (NA), alla via Cavour 4 presso lo studio dell'avv. Pietro Di Girolamo - c.f. DGRPTR61M12E054W - dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura conferita in calce al presente ricorso, fax n. 081 8950850, domicilio digitale **studiolegaledigirolamo@pec.it**;

“RICORRENTE”

CONTRO

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO** (c. f. 80185250588), in persona del Ministro pro tempore, con sede in Roma, al Viale Trastevere, 76/A (domicilio digitale: uffgabinetto@postacert.istruzione.it), rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Generale dello Stato (c.f. 80224030587), con sede in Roma, alla Via dei Portoghesi 12, domicilio digitale **ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it**;

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA** (c.f. 80039860632), in persona del dirigente legale rappr. pro tempore, con sede in Napoli, alla via Ponte della Maddalena 55 (domicilio digitale drca@postacert.istruzione.it), rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Generale dello Stato (c.f.

80224030587), con sede in Roma, alla via dei Portoghesi 12, domicilio digitale: **ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it**;

“RESISTENTI”

**Per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia e concessione della misura cautelare collegiale**

- delle calendarizzate convocazione dei candidati ammessi a sostenere le prove pratiche/orali, relativamente alla classe di concorso **A044** (Scienze e tecnologie tessili, dell’abbigliamento e della moda), di cui al D.M. 205/2023, a mezzo della quale la ricorrente era esclusa dalla successiva prova orale del concorso, mai comunicato alla ricorrente e rinvenuta sul sito istituzionale agli inizi del mese di Maggio 2024;
- delle comunicazioni ai candidati ritenuti idonei, che hanno superato la prima fase del concorso straordinario ter D.M. 205/2023 per la classe di concorso A044, contenenti l'esatta indicazione della sede, del giorno e dell'ora di svolgimento della sessione concorsuale;
- degli esiti delle prove scritte computer based del “concorso straordinario nazionale”, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni della scuola secondaria di cui al D.M.205/2023, classe di concorso A044 - Scienze e tecnologie tessili, dell’abbigliamento e della moda - nella parte in cui sono stati attribuiti punteggi basati su criteri di calcolo inesatti, ***in ragione di domanda d'esame palesemente errata ed ambigua***;
- dei singoli punteggi numerici assegnati ai concorrenti, in esito alle prove scritte, viziati dalla presenza di **quesito erroneo e/o fuorviante**;
- del questionario somministrato in occasione della prova scritta, redatto dalla Commissione nazionale di cui all'art. 7, comma 1, D.M. 9 novembre 2021 n. 326 e di cui all'art. 3 del Decreto Dipartimentale n. 23 del 05.01.2022;
- dei quadri di riferimento redatti dalla Commissione nazionale di cui all'art. 7, comma 1, D.M. 09 novembre 2021, n. 326 e di cui all'art. 3 del Decreto Dipartimentale n. 23 del 05.01.2022;

- ove esistenti, dei verbali con cui è stata approvata la lista dei candidati ammessi alle successive prove pratiche/orali;
- ove occorra e per quanto di interesse, delle Istruzioni relative allo svolgimento delle prove scritte, nella parte in cui possano interpretarsi quali lesive degli interessi dell'aspirante al ruolo;
- ove occorra e per quanto di interesse, del bando relativo al «Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno della scuola secondaria di primo e secondo grado di cui al dall'art. 3 comma 7 del Decreto M. 26 Ottobre 2023 n.205.
- di ogni altro atto o provvedimento presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto, anteriore o successivo a quelli sopra citati, anche potenzialmente ostativo agli interessi dei ricorrenti.

Trattasi di provvedimenti lesivi in quanto - in violazione del diritto ad una valutazione "effettivamente meritocratica" e del diritto alla parità di trattamento - hanno precluso l'avanzamento concorsuale.

**per l'accertamento e la declaratoria, anche in via cautelare**

del diritto della ricorrente di vedersi assegnare i corretti punteggi relativi alle prove concorsuali scritte di cui al reclutamento ut supra, ai fini della relativa inclusione nelle graduatorie degli ammessi alle successive prove pratiche/orali.

**per la condanna ex art. 30 c.p.a. delle amministrazioni intimate**

al risarcimento del danno in forma specifica, mediante l'adozione di un provvedimento che disponga l'attribuzione dei corretti punteggi e/o ogni altra misura idonea al soddisfacimento della pretesa de qua, primo fra tutti l'inclusione con riserva della istante negli elenchi dei candidati ammessi a sostenere le successive prove pratiche/orali, relativamente alla classe di concorso A044 e alla regione d'interesse, ovvero l'ammissione alla successiva fase concorsuale, eventualmente in coda al pubblicato elenco degli idonei, predisponendosi, quale estrema ratio, apposite sessioni suppletive d'esame;

**In subordine, per l'accertamento e la declaratoria, anche in via cautelare,**

del diritto di partecipazione a nuove sessioni suppletive delle prove concorsuali scritte per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo grado, posto comune (CLASSE A044), da rifare in quanto sono risultate viziate le prove sostenute.

#### QUESTIONE PROCESSUALE PRELIMINARE AI FINI DELL'AMMISSIBILITA' DEL RICORSO

Parte ricorrente ha omesso la notifica ad almeno uno dei controinteressati come previsto dall'art. 41 del C.p.a. Difatti allo stato del concorso, come comunicato dal Ministero dell'Istruzione e del Merito, non si configurano controinteressati fino all'approvazione della graduatoria finale del concorso in questione (vedasi il documento allegato al presente ricorso quale riscontro alla richiesta di accesso atti ai sensi della Legge 241/1990 prot. 8771 del 03/06/2024),

Difatti, Il Ministero, in riscontro alla citata richiesta testualmente affermava che “tenuto conto che la procedura concorsuale ex D.M. 205/2023 è tuttora in itinere, difettando un atto conclusivo del procedimento, non si configurano controinteressati, ai fini dell'ammissibilità del ricorso (Consiglio di Stato n. 3445/2023).

#### FATTO

Parte ricorrente, docente della scuola secondaria di secondo grado, ha partecipato **per la classe di insegnamento A044 presso per la Regione Campania, al concorso nazionale straordinario** di cui al dall'art. 3 comma 7 del D.M. 26 Ottobre 2023 n.205, ed all'esito della prova scritta per somministrazione di quesiti a risposta multipla gli **era attribuita la votazione 68/100, inferiore alla soglia minima di 70/100 per l'ammissione alla prova orale prevista dal bando.**

In particolare, ai sensi del D.M. 205/2023 superavano la prova d'esame scritta “computer based”, quanti avessero conseguito il punteggio minimo di 70 punti su 100, ovvero 35 risposte esatte su 50 quesiti, con attribuzione di 2 punti ad ogni risposta esatta e senza decurtazione di punti per le risposte sbagliate.

**Va preliminarmente precisato che ogni quesito formulato per iscritto è diretto all'accertamento delle competenze e delle conoscenze del candidato sulle**

**discipline afferenti alla psicologia, pedagogia, metodologia, didattica e valutazione.**

Parte ricorrente, con il presente ricorso reclama di avere partecipato ad una selezione viziata per la presenza di una domanda d'esame la cui risposta, indicata come corretta dal Ministero, è risultata palesemente ed implicitamente errata dallo stesso MIM, per tanto illegittima quanto a modalità di valutazione.

Ebbene, da questa domanda errata in radice è scaturita l'esclusione concorsuale della ricorrente, non essendo stati riconosciuti punti 70 quale "soglia d'idoneità" stabilita da regolamento concorsuale.

Nello specifico, qui di seguito si riporta testualmente il viziato quesito a risposta multipla (domanda seguita da quattro risposte, delle quali solo una avrebbe dovuta essere esatta)

**Domanda n. 2, (nell'allegato al presente ricorso contenente tutta la prova con i 50 quesiti, era così formulata *“in ambito didattico, quando si realizza l'effetto stereotipia nella formulazione di un giudizio valutativo da parte degli insegnanti?***

- a) Quando l'insegnante valuta gli studenti in base alle loro reali capacità;**
- b) Quando l'insegnante valuta gli studenti in base alla loro partecipazione in classe;**
- c) Quando l'insegnante valuta gli studenti in base a opinioni precostituite su genere, etnia o classe sociale.**
- d) Quando l'insegnante valuta gli studenti in base alla loro popolarità fra i compagni.**

Sul detto quesito, il Ministero indica come risposta corretta: la lettera “ C “, ovvero viene stabilito non correttamente per le motivazioni di seguito indicate che “l'effetto stereotipia” si configura quando l'insegnante valuta gli studenti **“ in base a opinioni precostituite su genere, etnia o classe sociale**

Tale risposta non è corretta, come ammesso implicitamente dallo stesso MIM, per le seguenti motivazioni:

Si osserva preliminarmente che la valutazione è un fenomeno complesso che, non ha solo lo scopo di comprendere il livello di apprendimento raggiunto dallo studente ma, anche di valutare l'efficacia dell'intervento didattico educativo. (Simone, manuale del concorso scuola, p. 468) - La ricerca docimologica ha evidenziato che la percezione del docente può essere influenzata da fattori psicologici ed emotivi, distinguendo principalmente tre categorie :

- A) Effetto alone;
- B) Effetto stereotipia;
- C) Effetto pigmalione;

Per quanto qui interessa, il primo effetto attiene all'alone ovvero la sensazione positiva o negativa che si percepisce. In sostanza è l'impressione che l'insegnante si fa di uno studente, in base alle sue caratteristiche di vita (vedasi "Elementi di docimologia" - Valutazione continua ed esami, Roma, De Landsheere,1973 e Simone, manuale del concorso scuola, p. 468). Differente è "l'effetto stereotipia" che, invece, riguarda esclusivamente il rendimento di uno studente sotteso alle precedenti valutazioni - interrogazioni ed ai voti che ha avuto in passato. Di talchè, a quel voto l'insegnante si uniforma ed abitua (stereotipizzato) cui farà riferimento in futuro, qualsiasi sia l'esito delle successive verifiche del profitto dello studente.

Volendo semplificare tale fenomeno, viene alla mente l'esempio dell'eccellente discente, con una media altissima (come il 10) che, allorquando dovesse un giorno mostrare una resa inferiore a quella sempre avuta, farebbe restare il docente fedele alla precedente valutazione. Tale vizio veniva segnalato, in autotutela a mezzo pec, dalla ricorrente al Ministero, con spiegazione ampiamente documentata dell'errore. (documento allegato).

Ciò nonostante, il Ministero con atto contrassegnato da prot. m. pi. AOODGPER.REGISTROUFFICIALE.U.0057188.22.04.2024h.13:31, respingeva il ricorso, con comunicazione a mezzo pec, confermando la risposta "C" del quesito denunciato dalla ricorrente errato ed ingannevole e non poteva essere ammesso sotto il profilo del metodo di valutazione cui il Ministero era obbligato ad adottare.

La ricorrente inoltrava successivamente istanza di accesso agli atti ex L. 241/1990, in merito a tale risposta, onde conoscere le ragioni di tale provvedimento.

Faceva seguito la risposta della P.A. prot. 76955/24.

Con tale atto, implicitamente ed inequivocabilmente, il Ministero ammetteva l'errore, spiegando che la risposta contrassegnata dalla lettera "C" atteneva ad un diverso fenomeno, **precisamente l'effetto alone e, non dell'effetto stereotipia, richiamando a sostegno la spiegazione** citata alle pagg. 28 e 29 del testo "Elementi di docimologia - Valutazione continua ed esami, Roma, De Landsheere, 1973.

A ben vedere, compiendo un'analisi del testo e delle pagine citate si rilevava in maniera esplicita e non interpretabile le due differenze tra i fenomeni della stereotipia e dell'effetto alone e che il quesito posto con la domanda n. 2 e la risposta indicata con la lettera "C" atteneva all'effetto alone e non all'effetto stereotipia. Con la conseguenza che la domanda n. 2 come formulata, non trovava fra le quattro opzioni indicate la propria risposta, in quanto vi era stata confusione da parte del Ministero che aveva abbinato una risposta diversa alla domanda.

Ne tantomeno la risposta "C" costituiva un "trabocchetto", non essendo fra le risposte sottoposte al candidato, quella esatta.

Si vuol precisare che nella domanda numero 2 proposta dal Ministero di cui si chiede l'effetto stereotipia (in ambito didattico) manca la risposta esatta e quella considerata esatta dal ministero riguarda il diverso "effetto alone".

Considerato da un lato che su 50 domande, 35 dovevano essere superate e dall'altro l'annullamento di una domanda, ne discende un errato calcolo dei punteggi attribuiti alle risposte ritenute corrette da cui è derivato l'esclusione alla partecipazione alla prova orale della ricorrente, essendo stati riconosciuti punti 68 invece che 70 ", quale soglia d'idoneità" stabilita dal regolamento concorsuale.

In sostanza, allorché detti quesiti fossero stati correttamente elaborati/validati, i candidati avrebbero sostenuto una prova effettivamente meritocratica, al fine di raggiungere il punteggio minimo pari a 70/100, atto a consentire il superamento della sessione e l'avanzamento alla prova successiva.

Si illustrano, a questo punto della disamina, le criticità della prova di esame illustrando la motivazione in punto di

## DIRITTO

**Manifesta Illogicità ed irragionevolezza riconducibile all'eccesso di potere dell'amministrazione, nel predisporre in maniera palesemente errata le domande, compromettendo, per la ricorrente l'esito dell'intera prova, Violazione del principio della par condicio di cui all'art. 97 Cost.**

---

**Eccesso di potere per presupposto erroneo - Errata /ambigua formulazione di un quesito e conseguente erroneità del punteggio attribuito alla ricorrente - Violazione dei principi di legalità e del buon andamento ed imparzialità della Pubblica Amministrazione.**

Evidenziato in fatto che la preposta Commissione sia incorsa in un macroscopico errore - ictu oculi rilevabile nel questionario della prova scritta - si rappresenta, in diritto, come "ogni quesito a risposta multipla debba prevedere una risposta "univocamente esatta", per evitare una valutazione dei candidati in violazione del principio della par condicio desumibile dall'art. 97 Cost. " (Cons. Stato sez. III, sentenza 5 gennaio 2021 n. 158).

In tal senso emerge come "non sia configurabile alcuna discrezionalità in ordine alla valutazione delle risposte date alle singole domande, perché ogni quiz a risposta multipla dovendo prevedere con certezza una risposta univocamente esatta non ammette in radice l'esercizio del potere discrezionale della pubblica amministrazione.

In altre parole, in presenza di quesiti a risposta multipla, una volta posta la domanda non può ricondursi alla esclusiva discrezionalità tecnica dell'ente l'individuazione del contenuto coerente ed esatto della risposta" (cfr. ex plurimis, TAR Lazio, sez. terza-quater, n. 7392/2018; TAR Lazio, sez. terza-quater, n. 7095/2018; TAR Lazio, sez. terza - quater, n. 5288/2018, Consiglio di Stato 05 gennaio 2021, n. 158).

Ed ancora il Consiglio di Stato, (Sentenza n. 7984/2010, ha argomentato che i test a risposta multipla dei concorsi non devono contenere ambiguità ed incertezza di soluzione. In particolare, è stato affermato che “nelle procedure concorsuali con domande strutturate chiuse deve privilegiarsi la chiarezza del contenuto di ciascun quesito, che va formulato secondo canoni di certa e pronta comprensibilità”.

Nelle prove concorsuali articolate su quesiti a risposta multipla, da svolgersi entro un ristretto arco temporale, deve privilegiarsi la chiarezza del contenuto di ciascun quesito che va formulato entro i limiti del programma di esame, secondo canoni di certa e pronta comprensibilità. A sua volta la risposta, indicata come esatta fra quelle riportate nel questionario, deve raccordarsi ad una plausibile e corretta applicazione delle acquisizioni delle scienze umane che vengono in gioco, ovvero di regole giuridiche o di altri ordinamenti di settore, di cui è richiesta la conoscenza da parte del candidato, con esclusione di ogni ambiguità ed incertezza di soluzione. Se appartiene alla sfera di discrezionalità dell'Amministrazione la selezione del coacervo di domande da sottoporre ai candidati ai fini della verifica del grado di professionalità e del livello culturale che si reputa necessario per il conseguimento del giudizio di idoneità, con scelte la cui sindacabilità può aver luogo nei soli limiti esterni della ragionevolezza e dell'osservanza del limite oggettivo del programma di esame, parimenti non può ricondursi alla esclusiva discrezionalità tecnica dell'ente, una volta posta la domanda, l'individuazione del contenuto coerente ed esatto della risposta.

Ne discendeva che, in presenza di un quesito la cui risposta era inesistente, il Ministero aveva il potere/dovere di agire in autotutela correggendo le risposte in discorso e riformulando la graduatoria sulla base del punteggio conseguentemente attribuibile (cfr. T.A.R. Lombardia, sez. I, 29 luglio 2011, n. 2035).

**Istanza di concessione del provvedimento cautelare collegiale finalizzato a consentire alla ricorrente nelle more della decisione di sostenere utilmente le successive prove concorsuali in tempo utile per l'imminente immissione in ruolo.**

Illustrate le ragioni sottese alla sussistenza del fumus boni iuris, si rappresenta, in termini di periculum in mora, come il provvedimento impugnato provocherebbe pregiudizi gravi ed irreparabili, nella sfera giuridica della ricorrente, qualora codesto Ecc.mo Tar adito non ne sospendesse gli effetti, trattandosi di atti illegittimi emessi in violazione di legge e con eccesso di potere ai sensi dell'art. 21 octies, comma I, l. n. 241/1990.

Ma vi è di più: con gli appositi avvisi di convocazione - recentemente pubblicati a cura degli Uffici Scolastici Regionali preposti alla gestione della fase reclutativa - i candidati che hanno nel frattempo superato la prova scritta del Concorso ordinario de quo per il reclutamento di personale docente nella scuola secondaria Classe di concorso A044 (Scienze e tecnologie tessili, dell'abbigliamento e della moda - concorso D.M. 205/2923) sono stati convocati (ovvero sono in procinto di essere convocati) ai fini della prosecuzione, per le successive fasi concorsuali pratiche/orali.

Si chiede, pertanto, di ammettere, la ricorrente a sostenere "sotto riserva di legge" la successiva e imminente prova d'esame orale, posto che il protrarsi dell'impedimento di prenderne parte - per effetto dell'esclusione nelle more della trattazione nel merito del ricorso precluderebbe la possibilità di approdare nelle graduatorie di merito regionali da cui essere attinti ai fini delle immissioni in ruolo (settembre 2024), precludendole di conseguire - in quanto risultati idonei a seguito delle prove concorsuali - l'immissione in ruolo e l'abilitazione all'insegnamento, da subito spendibile per la stipula del contratto a tempo indeterminato che avrà decorrenza giuridica a partire dall'avvento del nuovo anno scolastico (1 settembre 2024). In ultimo, la concessione della invocata misura cautelare appare idonea a contemperare gli interessi in gioco in quanto, a fronte dei pregiudizi gravi e irreparabili che deriverebbero in ragione della mancata prosecuzione dell'iter concorsuale, nessun danno subirebbero le Amministrazioni resistenti e i candidati controinteressati, dal momento che, le prime, non dovrebbero sostenere esborsi di denaro in favore di parte ricorrente e, per i secondi, l'invocata ammissione

risulterebbe "in sovrannumero", senza l'esclusione dei candidati già ammessi al corso.

#### ISTANZA EX ART. 41 C.P.A.

Si fa rilevare che con l'istanza di accesso agli atti di cui alla l. 241/1990 parte ricorrente formulava al Ministero dell'Istruzione la richiesta di conoscere i nominativi e le generalità di uno qualsiasi dei candidati idonei al concorso de quo ai fini della notifica del ricorso al controinteressato o controinteressati, come previsto dalla legge.

Il Ministero, in riscontro alla citata richiesta testualmente affermava che “ *tenuto conto che la procedura concorsuale ex D.M. 205/2023 è tuttora in itinere, e, dunque, allo stato manca un atto conclusivo del procedimento, è utile richiamare una recente pronuncia del Consiglio di Stato (n. 3445/2023) in cui si legge: “prima della formazione della graduatoria, non sono configurabili controinteressati in senso tecnico, atteso che in tale fase del procedimento concorsuale non sono rinvenibili situazioni soggettive di interesse protetto in posizione antagonista rispetto a chi contesta la sua esclusione dal concorso, che potrebbero essere lese dall'accoglimento del ricorso”. Di conseguenza erano da considerare “controinteressati” unicamente quei soggetti che erano risultati vincitori all'interno di una graduatoria concorsuale finale di merito, dato che solo in tale occasione l'eventuale esito positivo di un'impugnativa potrebbe pregiudicare la loro situazione giuridica, e, di conseguenza, gli stessi dovranno essere posti in grado di intervenire nel giudizio a tutela delle proprie posizioni così acquisite.*

*Pertanto in questa fase del concorso, non si configuravano ancora controinteressati, non essendovi a tutt'oggi vincitori del concorso e quindi sostanzialmente “ controinteressati”. Ne discende che la mancanza di controinteressati, allo stato non comporta l'inammissibilità del ricorso ( vedasi riscontro del Ministero allegato). Qualora il Collegio non ritenga sufficienti le notifiche già eseguite si chiede di poter provvedere alla notifica per pubblici proclami, mediante pubblicazione del ricorso nell'albo online dell'amministrazione*

resistente, ex art. 41 c.p.a., in ragione della difficile individuazione di tutti i potenziali controinteressati, nel momento in cui saranno pubblicate le graduatorie definitive dei vincitori.

Infatti, stante il numero dei soggetti coinvolti e l'impossibilità per i ricorrenti di reperire i loro luoghi di residenza, la notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito dell'amministrazione resistente consentirebbe di garantire ugualmente la conoscenza dell'atto.

#### ISTANZA ISTRUTTORIA FINALIZZATA ALLA NOMINA DI UN VERIFICATORE GIUDIZIALE

Valuti Codesto illustrissimo TAR l'opportunità di disporre, anche ai fini della decisione cautelare, una verifica, ai sensi dell'art. 66 c.p.a., al fine di vagliare la correttezza e l'univocità delle risposte ritenute esatte dal Ministero, con riferimento ai su indicati quesiti in contestazione e alla luce delle criticità evidenziate. Per quanto dedotto Voglia codesto Ill.mo TAR adito, accogliere il ricorso sulla base di quanto in ricorso argomentato le seguenti

#### CONCLUSIONI

– In via cautelare: disporre la rettifica del punteggio e per l'effetto - previa sospensione dell'efficacia dei provvedimenti impugnati, meglio individuati in epigrafe, nei limiti dell'interesse delle parti ricorrenti - ordinare alla controparte di procedere all'inclusione della ricorrente negli elenchi dei candidati ammessi con riserva a sostenere le successive prove pratiche/orali (relativamente alla classe di concorso A044 - Scienze e tecnologie tessili, dell'abbigliamento e della moda - ovvero di procedere all'ammissione alla successiva fase concorsuale, eventualmente in coda agli elenchi degli idonei, predisponendosi, quale estrema ratio apposite sessioni suppletive d'esame.

#### NEL MERITO:

– accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, annullare e/o modificare il provvedimento di esclusione in epigrafe indicato ed ammettere la ricorrente - previa rivalutazione della prova concorsuale scritta scevra dagli errori riscontrati - alle successive prove concorsuali pratiche/orali, ordinando, dunque, alla

controparte di procedere (anche titolo di risarcimento in forma specifica) all'inclusione della istante negli elenchi dei candidati ammessi a sostenere le prove pratiche/orali, relativamente alla classe di concorso A044 - Scienze e tecnologie tessili e della moda, ovvero di procedere all'ammissione alla successiva fase concorsuale eventualmente in coda agli elenchi degli idonei, predisponendosi, quale estrema ratio, apposite sessioni suppletive d'esame;

IN VIA ISTRUTTORIA,

Voglia l'On.mo Collegio Giudicante disporre una verifica giudiziale per constatare l'erroneità della domanda denunciata in ricorso.

Con riserva di dedurre ulteriormente in corso di causa e di proporre, eventualmente, motivi aggiunti. Con ogni conseguenza di legge, anche in ordine alle spese di giudizio, per la fase cautelare e di merito, da distrarre in favore del legale che si dichiara distrattario.

Ai sensi del D.P.R. n. 115/2002, si dichiara che il valore del presente ricorso amministrativo è indeterminabile e che il contributo dovuto, per il presente ricorso, è pari ad € 325,00.

Si offre in allegazione la presente produzione documentale

- 1) Prove scritte computer based sostenuta dalla parte ricorrente;
- 2) Bando relativo Concorso Straordinario D.M.205/2023.
- 3) Istanza in autotutela
- 4) Riscontro – risposta della p.a.
- 5) Istanza di accesso agli atti
- 6) Controdeduzione della p.a.
- 7) Risposta all'istanza di accesso agli atti al riguardo il nominativo di almeno uno dei controinteressati per la notifica del ricorso;
- 8) Fotocopia pagg. 28 -29 del manuale “Elementi di docimologia, valutazione continua ed esami - Roma”, cui fa riferimento la P.A. per le controdeduzioni in autotutela. Con riserva di allegare ulteriore documentazione in merito e motivi aggiunti.

Giugliano / Roma, data di notifica telematica

Avv. Pietro Di Girolamo

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA' DA VALERE ESCLUSIVAMENTE PER  
LE COPIE CARTACEE EVENTUALMENTE PRODOTTE

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 22 CAD, attesta la conformità della presente copia cartacea (usata esclusivamente per le notifiche a mezzo posta e per il deposito di copia cortesia ai sensi del D.L. 31 agosto 2016 n.168).

Giugliano / Roma, data notifica telematica

Avv. Pietro Di Girolamo




**DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'**

Ai sensi degli artt. 16 bis, commi 2 e 9 bis, 16 decies e 16 undecies del DL n. 179/2012, si dichiara che il presente documento è copia informatica tratta dal fascicolo informatico del competente ufficio giudiziario, conforme ad esso esemplare informatico ed equivale dunque all'originale.

Avv. Pietro Di Girolamo

Publicato il 03/07/2024



N. 02911 /2024 **REG.PROV.CAU.**  
N. **06681/2024 REG.RIC.**



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Terza Bis)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 6681 del 2024, proposto da

Giovanna Menna, rappresentato e difeso dall'avvocato Pietro Di Girolamo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

***per l'annullamento***

***previa sospensione dell'efficacia,***

In via cautelare: disporre la rettifica del punteggio attribuito e per l'effetto - previa sospensione dell'efficacia dei provvedimenti impugnati individuati in ricorso, nei limiti dell'interesse delle parti ricorrenti - ordinare alla controparte di procedere all'inclusione della ricorrente negli elenchi dei candidati ammessi con riserva a sostenere le successive prove pratiche/orali relativamente alla classe di concorso

A044 - Scienze e tecnologie tessili, dell'abbigliamento e della moda - ovvero di procedere all'ammissione alla successiva fase concorsuale, eventualmente in coda agli elenchi degli idonei, predisponendosi, quale estrema ratio apposite sessioni suppletive d'esame.

NEL MERITO: - accogliere il ricorso, annullare e/o modificare il provvedimento di esclusione in epigrafe indicato ed ammettere la ricorrente - previa rivalutazione della prova concorsuale scritta scevra dagli errori riscontrati - alle successive prove concorsuali pratiche/orali, ordinando, dunque, alla controparte di procedere (anche titolo di risarcimento in forma specifica) all'inclusione della istante negli elenchi dei candidati ammessi a sostenere le prove pratiche/orali, relativamente alla classe di concorso A044 - Scienze e tecnologie tessili e della moda, ovvero di procedere all'ammissione alla successiva fase concorsuale eventualmente in coda agli elenchi degli idonei, predisponendosi, quale estrema ratio, apposite sessioni suppletive d'esame;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Ufficio Scolastico Regionale Campania;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 luglio 2024 il dott. Raffaele Tuccillo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevate preliminarmente l'ascrizione alla discrezionalità tecnica dell'Amministrazione della corretta formulazione dei quesiti e conseguentemente l'impossibilità per il giudice amministrativo di compiere un sindacato sostitutivo

sulla esattezza delle risposte ritenute corrette dalla commissione di esperti che li ha elaborati, come più volte ribadito dalla Giurisprudenza (Cons. St., sez. VI, sentenze 29 marzo 2022, n. 2296 e 2302, 26 gennaio 2022, n. 531), la quale in particolare ha avuto modo di affermare che: “..*sindacare la correttezza delle risposte significa sconfinare nel merito amministrativo, ambito precluso al giudice amministrativo, il quale non può sostituirsi ad una valutazione rientrante nelle competenze valutative specifiche degli organi dell'Amministrazione a ciò preposti, e titolari della discrezionalità di decidere quale sia la risposta esatta ad un quiz formulato; ciò secondo la propria visione culturale, scientifica e professionale che ben può essere espressa in determinazioni legittime nei limiti, complessivi, della attendibilità obiettiva, nonché (...) della sua non manifesta incongruenza/travisamento rispetto ai presupposti fattuali assunti*” (Consiglio di Stato, Sez. VI, 29 marzo 2022, n. 2302);

Considerato, pertanto, che al riguardo sono configurabili vizi di legittimità solo in presenza di veri e propri errori, che devono essere accertati in modo inequivocabile in base alle conoscenze proprie del settore di riferimento;

Ritenuto che con riferimento ai quesiti contestati da parte ricorrente non si ravvisa, in base ad una indagine sommaria tipica della presente fase cautelare, la sussistenza in atti di un principio di prova in ordine alla erroneità dei quesiti complessivamente considerati, né una possibile manifesta irragionevolezza, illogicità e incongruità, che sole potrebbero giustificare un sindacato da parte di questo giudice, atteso che la risposta considerata giusta dalla Commissione di concorso appare come l'unica sicuramente corretta, costituendo invece le altre risposte dei c.d. “distrattori”, aventi dei meri margini di plausibilità e la cui funzione è proprio quella di “distrarre” dall'individuazione dell'unica risposta corretta onde verificare la solidità della preparazione del candidato;

Considerato che non risulta *prima facie* dimostrato che vi sarebbero state irregolarità invalidanti nello svolgimento della procedura *de qua*;

Ritenuta la non irreparabilità del pregiudizio addotto trattandosi di un corso di

formazione che potrà essere in ogni caso espletato anche successivamente;  
Ritenuto di dover respingere l'istanza di misura cautelare;  
Ritenuto, quanto alle spese, di rinviare la relativa statuizione all'esito della definizione del merito del giudizio;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) respinge l'istanza cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 luglio 2024 con l'intervento dei magistrati:

Emiliano Raganella, Presidente FF

Raffaele Tuccillo, Consigliere, Estensore

Giovanni Caputi, Referendario

**L'ESTENSORE**  
**Raffaele Tuccillo**

**IL PRESIDENTE**  
**Emiliano Raganella**

**IL SEGRETARIO**